

ORDINANZA N. 03

DEL 06.05.2010

NORME DI CONTRASTO AGLI EPISODI VANDALICI, DETURPAMENTO DI EDIFICI E MANUFATTI CON DANNO DEI BENI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO CITTADINO.

IL SINDACO

Visto il D.L. 92/2008, RECANTE “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125;

Visto, in particolare, l’art. 6 della predetta Legge 125/2008 con il quale viene sostituito l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 ampliando in tal modo le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;

Visto quindi l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000, come novellato e che al comma 4 dispone espressamente che *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo adotta con atto motivato provvedimenti anche con tingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana (omissis)”*;

Visto il Decreto 5 agosto 2008 del Ministero dell’Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 09/08/2008, con il quale, ai sensi del novellato art. 54, comma 4 bis, D.Lgs. 267/2000, vengono definiti gli ambiti di intervento sindacale nonché i termini di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

Visto in particolare l’art. 2 del citato D.M. che consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l’altro, le situazioni che alterano il dcoro urbano;

Visto l’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL., che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visto il T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n.773;

Visto l’art. 650 , codice penale;

Vista la Legge 94/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”

PREMESSO E CONSIDERATO

Che alla luce della normativa su richiamata il Sindaco ha potere di intervenire per prevenire e contrastare atto e comportamenti tali da compromettere la vivibilità della comunità e creare disagio od allarme nella popolazioni, in quanto lesivi delle comuni regole di civile convivenza e che, pertanto, debbono trovare disciplina nell’ambito delle nuove forme di complessiva tutela della sicurezza urbana;

Che anche all'interno del territorio comunale di RICALDONE si registrano situazione e comportamenti devianti dalle comuni regole del decoro e del rispetto dagli spazi comunali, che ledono, in particolare, il bene della sicurezza urbana, costituita dal diritto, proprio di ogni appartenente alla comunità, di poter godere dei propri beni e di quelli pubblici che risultino integri e perfettamente idonei ad assolvere le funzioni estetiche o di servizio per cui sono stati progettati e realizzati;

che i sopra citati comportamenti e le conseguenti situazioni degenerative si estrinsecano in azioni che, nello specifico, deturpano, imbrattano, segnano con graffiti o scritte i muri degli edifici o monumenti ed i beni strumentali al servizio della città, nonché in danneggiamenti ed atti vandalici su beni privati o pubblici (quali, a mero titolo esemplificativo, cabine, verde pubblico, panchine, targhe e segnaletica, manufatti, arredo urbano, giochi dei bambini, etc), tutti atti che deturpano il contesto urbanizzato della città e ne offendono la bellezza;

che inoltre, segnatamente nelle aree facenti parte del centro storico della città si assiste a fenomeni di degrado dovuto alla presenza, specie nelle ore notturne, di persone spesso che, oltre ad abbandonare sul suolo pubblico ogni genere di rifiuto, arrecano disturbo alla quiete pubblica dei residenti con canti e schiamazzi;

che in tale senso sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini;

RITENUTO il sussistere di comprovate e prioritarie ragioni di pubblico interesse tale da motivare ampiamente l'urgente ricorso ad un provvedimento, idoneo a prevenire e contrastare i fenomeni degenerativi della convivenza urbana e sociale innanzi descritti, adottando adeguate misure volte a garantire la libera fruizione degli spazi pubblici cittadini, assicurandone la tutela contro ogni atto di vandalismo, comunque contrario al decoro e alla decenza;

CONSTATATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

ORDINA

Che tutti gli spazi del territorio comunale vengano fruiti con modalità tale da assicurarne il rispetto dell'intrinseco valore e decoro.

E' quindi permanentemente vietato porre in essere, nell'intero territorio comunale, qualunque attività incompatibile con la conservazione dei beni privati o pubblici, compiendo atti vandalici e comportamenti dannosi volti a deturpare la città compromettendone il decoro, arrecando molestia, disturbo alle persone o danno alle cose e pregiudicando nel complesso il livello di sicurezza pubblica.

Nello specifico E' FATTO TASSATIVO DIVIETO DI:

1. insozzare le pubbliche vie;
2. insozzare le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta;
3. deturpare e imbrattare con graffiti, disegni, scritte e simili i monumenti, le facciate di qualsiasi edificio pubblico e privato,, la pavimentazione stradale ed in generale tutti i beni

- comunali immobili o mobili, ivi compreso il verde pubblico, cabine, panchine, bagni pubblici, targhe, segnaletica e qualsiasi altro manufatto di arredo urbano;
4. collocare o affiggere volanti/manifesti di qualsiasi genere e natura al di fuori degli spazi a ciò destinati dall'Amministrazione comunale;
 5. lasciare anche temporaneamente incustoditi oggetti o quanto possa nuocere al decoro dei luoghi;
 6. gettare o abbandonare carte, bottiglie, contenitori e qualsiasi tipo di rifiuti solidi ovvero versare liquidi al di fuori degli appositi cassonetti a ciò destinati dal servizio di igiene urbana;
 7. usare i luoghi pubblici come siti di deiezione;
 8. porre in essere schiamazzi, grida, rumori molesti (veicoli accesi benché non posti in circolazione, impianti stereofonici accessi a volume eccessivo, clacson suonati senza alcun motivo ecc) ed ogni altro atto tendente al disturbo del vivere civile nonché alla quiete notturna della comunità;
 9. bivaccare o sistemare giacigli;
 10. arrampicarsi sugli alberi, sui monumenti, sulle fontane pubbliche e sui pali della pubblica illuminazione;

Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte qualora rilevanti come fattispecie di reato sotto il profilo penale e fatta quindi salva l'applicazione delle norme del Codice Penale, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, del D. Lgs. 42/2004, le violazioni:

- al comma 1 del presente provvedimento comportano a carico dei trasgressori, a norma dell'art. 3 comma 6 della Legge 94/2009 la sanzione amministrativa e pecuniaria di €. 500,00;
- al comma 2 del presente provvedimento a norma dell'art. 34 bis del C.d.S. come introdotto dall'art. 3, c. 14 Legge 94/2009 la sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 1000,00;
- a tutte le altre disposizioni della presente ordinanza l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00.
-

A norma dell'art. 16 della L. 689/1981 è ammesso il pagamento della somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a provvedere a rimuovere eventuali rifiuti, a cessare il comportamento scorretto nonché a ripristinare direttamente, in via immediata ed a proprie spese, lo stato dei luoghi.

L'inottemperanza a tale ordine verrà perseguita a norma dall'art. 650 del Codice Penale ed al ripristino provvederà l'Amministrazione comunale rivalendosi integralmente sui trasgressori della spesa sostenuta.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981.

DISPONE

- La presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto – ufficiale Territoriale di Governo di Alessandria, è immediatamente eseguibile e resa pubblica mediante affissione per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio e sul sito internet comunale.
- Ai fini della relativa esecuzione è inoltre trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di ACQUI TERME e al servizio di Polizia Locale dell'Unione Collinare Alto Monferrato Acquese di cui questo Comune fa parte.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Massimo Geom. LOVISOLO